

VADEMECUM
per Tutori Volontari di Minori
Stranieri non Accompagnati

Sommario

PREFAZIONE.....	4
PRESENTAZIONE.....	4
1. CHI SONO I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.....	5
1.1 Il percorso migratorio dei MSNA: analisi delle motivazioni.....	5
2. LA RETE A TUTELA DEL MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.....	6
3. CHI È IL TUTORE VOLONTARIO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.....	9
3.1 Come si diventa tutore volontario	9
3.2 La nomina	10
3.3 Le incompatibilità.....	10
3.4 Termine della tutela volontaria	10
3.5 La gratuità della funzione	11
3.6 Autonomia del Tutore Volontario nello svolgimento della funzione.....	11
3.7 La responsabilità del Tutore Volontario	13
3.7.1 La responsabilità penale del Tutore Volontario	13
3.7.2 La responsabilità civile del Tutore Volontario.....	13
4. I COMPITI DEL TUTORE VOLONTARIO	14
4.1 Dopo la nomina	15
4.2 Fase di Identificazione e accertamento dell'età	15
4.3 La cartella sociale	17
4.4 La presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.....	17
4.5 La domanda di protezione internazionale.....	18
4.6 Il minore vittima di tratta ed il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale.....	19
4.7 Il ricongiungimento familiare	19
4.8 Iscrizione scolastica	20
4.9 Accesso al Sistema Sanitario Nazionale	21
5. IL SISTEMA DELL'ACCOGLIENZA IN ITALIA	23
5.1 La fase di prima accoglienza	23
5.2 La fase di seconda accoglienza	23
5.3 La fase emergenziale	24
6. COSA ACCADE AL COMPIMENTI DEI 18 ANNI?	25

6.1 Chi è e cosa fa il Tutore Sociale	25
7. CONSIGLI PRATICI e GESTIONE DELLA QUOTIDIANITA'.....	26
7.1 Il rapporto con la struttura di accoglienza	26
7.2 La relazione con il minore	27
7.3 Scuola, formazione e tempo libero	27
8. SIGLE e ACRONIMI.....	28
9. FONTI NORMATIVE.....	30

PREFAZIONE

La figura del Tutore Volontario, introdotta dalla L. 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. Legge Zampa), rappresenta uno dei pilastri più avanzati del nostro sistema di protezione dei minori. Il tutore volontario è infatti chiamato ad essere il nuovo punto di riferimento, per il Minore Straniero non Accompagnato (MSNA), facilitando la sua crescita nella società di accoglienza e vigilando sulla tutela dei suoi diritti.

Nello spirito della legge, il Tutore Volontario deve impostare una relazione fiduciaria con il MSNA, ma è anche la figura che esercita per il minore i diritti a questi riconosciuti. L'importanza del ruolo svolto è rinvenuta anche nelle parole usate dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) per descrivere l'attività svolta dal Tutore volontario che è definita come un'attività di "cittadinanza attiva", espressione di "genitorialità sociale".

Questo *Vademecum* nasce dalla necessità di sostenere i privati cittadini che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo diventando, dopo un periodo di formazione, Tutori volontari di Minori Stranieri non Accompagnati. La complessità delle procedure amministrative e la delicatezza della relazione educativa richiedono strumenti chiari e aggiornati. Il nostro obiettivo è che nessun tutore si senta solo in questo percorso, garantendo così che il superiore interesse del minore (*best interest of child*) non sia solo un principio giuridico, ma una realtà quotidiana.

Ringraziamo, sin da ora a nome dell'intera collettività, chi ha scelto questa forma di "cittadinanza attiva", certi che questo impegno contribuirà a costruire una comunità più inclusiva e solidale.

PRESENTAZIONE

La legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 ha istituito, il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana, organo autonomo e monocratico, con funzione di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Con l'entrata in vigore della L. 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. Legge Zampa) è stato previsto che il Garante regionale e i Garanti delle province autonome di Trento e di Bolzano procedano alla selezione e formazione di privati cittadini disponibili a diventare tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Dopo il percorso formativo organizzato dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per la Regione Toscana si intende mettere a disposizione un *Vademecum* con le principali informazioni sulla figura del Tutore Volontario, sulle funzioni da svolgere, facendo un cenno anche alla normativa di riferimento.

Tale supporto, lungi da poter essere considerato esaustivo, intende fornire un sostegno, almeno iniziale, per lo svolgimento, in serenità, del ruolo di Tutore volontario che, sempre di più, sta assumendo una funzione importante a fianco dei minori stranieri non accompagnati.

1. CHI SONO I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

L'art. 2 della Legge Zampa definisce il minore straniero non accompagnato come il *“minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”*.

Pertanto, semplificando, la condizione di minore straniero non accompagnato in Italia (MSNA) è determinata dalla compresenza delle seguenti condizioni:

- persona minorenne, cioè deve avere un'età inferiore ai diciotto anni (minore);
- cittadina di uno Stato terzo extra Unione Europea (straniero);
- che si trova sul territorio italiano senza la presenza dei genitori o del tutore.

Il MSNA, quindi, non è un migrante *“standard”* ma è un soggetto che, per le sue caratteristiche, è molto vulnerabile; per questa particolare condizione gli ordinamenti riconoscono ai MSNA particolari tutele e protezioni.

In primis, in base alle normative in vigore in Italia, i MSNA non possono essere respinti né espulsi alla frontiera (salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza); sono inoltre titolari degli stessi diritti di cui godono i minori italiani ed europei.

1.1 Il percorso migratorio dei MSNA: analisi delle motivazioni.

In generale la migrazione è il movimento di persone da un luogo all'altro, per stabilirsi in un luogo nuovo; i trasferimenti da un luogo ad un altro di singoli o gruppi sono fenomeni ricorrenti nella storia dell'uomo.

Ma quali sono le motivazioni che *“spingono”* i minori migranti a muoversi? Sul punto si distingue tra i c.d. fattori di spinta (*push factors*), che spingono le persone a lasciare il proprio paese ed i c.d. fattori di attrazione (*pull factors*), che invece sono i motivi per cui le persone si spostano verso un determinato paese attratti da una migliore vita.

Tenendo presenti i fattori di spinta e di attrazione si possono delineare quattro principali categorie di minori stranieri non accompagnati:

- minori in fuga da guerre, persecuzioni, conflitti (rientra tra i c.d. *push factors*): le motivazioni sono varie e comprendono la fuga da combattimenti, guerre civili, torture, povertà, catastrofi naturali, persecuzioni politiche, etniche o religiose. La partenza può essere decisa dai genitori o essere la conseguenza di un fatto imprevisto;
- minori *“mandati”* (rientra tra i c.d. *push factors*) ovvero emigrati per ragioni economiche alla ricerca di opportunità lavorative. Il minore viene scelto

dalla propria famiglia e su di esso sono riposte le aspettative e il desiderio di una vita migliore;

- minori attratti da nuovi modelli e stili di vita (rientra tra i c.d. *pull factors*): la migrazione è sospinta dal desiderio di sperimentare un migliore modo di vivere;
- minori spinti dalla destrutturazione sociale: la partenza del minore può essere legata ad un contesto di socializzazione progressivamente svuotato dall'emigrazione oppure ha lo scopo di sottrarli ai rischi causati da società sconvolte da altri eventi, come rivolte civili o uno stato di grave disoccupazione.

A queste categorie si aggiunge anche il ricongiungimento familiare: in questo caso l'arrivo del minore straniero è conseguenza della precedente migrazione dei genitori o altri parenti.

Secondo gli ultimi dati ministeriali forniti dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la popolazione di MSNA in Italia ha subito variazioni legate ai nuovi equilibri geopolitici. In particolare, al 31 maggio 2026, si registrano 14.237 minori censiti con una netta prevalenza maschile (88,53%) su quella femminile (11,47%).

I dati registrati con riferimento al 31 maggio 2026 evidenziano che le rotte si sono stabilizzate su alcune direttrici principali che riflettono la provenienza dei nuovi arrivi:

- La Rotta del Mediterraneo Centrale (Egitto, Tunisia): l'Egitto è diventato stabilmente il primo paese di provenienza. Molti di questi minori utilizzano la Libia come punto di imbarco, ma si registra anche un uso crescente di rotte che rintracciano i minori direttamente sul territorio o ai valichi, segno di una migrazione meno legata solo allo sbarco immediato.
- La Rotta dell'Est (Ucraina): Una novità assoluta è il consolidamento della rotta umanitaria dall'Ucraina. I minori ucraini arrivano quasi esclusivamente via terra.
- Le Rotte dall'Africa Subsahariana: i minori provenienti dal Gambia e dalla Guinea continuano ad alimentare la rotta marittima, spesso caratterizzata da viaggi lunghi e tappe nei paesi del Maghreb.

I *report* statistici sulla presenza dei MSNA in Italia sono disponibili sempre aggiornati nella pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link <https://analytics.lavoro.gov.it/t/PublicSIM/views/PresenzadeiMinoristranierinonaccompagnatiinItalia/PresenzadeiMinoristranierinonaccompagnatiinItalia?%3Aembed=y&%3Aiid=5&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y>

2. LA RETE A TUTELA DEL MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

A tutela del MSNA, il nostro ordinamento prevede un sistema di protezione in cui molteplici sono gli attori che operano costantemente in una rete collaborativa costante. Il Tutore volontario, per il suo ruolo, è il motore delle relazioni che si vengono a creare tra i vari attori.

Gli attori che compongono la rete di protezione e tutela del MSNA, oltre il tutore volontario, sono:

A) l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA): con Linee guida nazionali stabilisce i criteri unici per la selezione, la formazione e l’iscrizione dei tutori volontari in tutta Italia.

Effettua un Monitoraggio del sistema; raccoglie i dati dai Tribunali e dai Garanti regionali per verificare l’effettiva copertura dei minori e l’andamento delle tutele.

Presenta raccomandazioni al Parlamento e al Governo per migliorare le leggi vigenti sul sistema di accoglienza e protezione dei minori.

B) il Garante regionale e delle province di Trento e Bolzano per l’Infanzia e Adolescenza: curano la selezione e la formazione degli aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri non Accompagnati;

C) il Comune di rintraccio affidatario dei MSNA: si occupa della gestione amministrativo/contabile riferita alle strutture di accoglienza per MSNA convenzionate, della gestione amministrativo/contabile riferita alla rendicontazione a Prefettura/Regione per il rimborso delle spese di accoglienza sostenute dall’Ente locale.

D) I Servizi Sociali dei Comuni:

- partecipano al colloquio di approfondimento della storia personale e familiare del MSNA (si specifica che non tutti i Servizi sociali lo fanno);
- condividono e monitorano il progetto socio-educativo e formativo riferito al minore accolto;
- accolgono e gestiscono l’affidamento del MSNA, il quale necessita di un supporto, eventualmente prolungato, volto al buon esito del percorso finalizzato all’autonomia al raggiungimento della maggiore età e anche oltre - al massimo fino al 21° anno - in caso di disposizione del “prosieguo amministrativo” da parte del TM;
- dispongono l’affidamento familiare del minore a parenti entro il quarto grado, con il consenso dei genitori o del tutore (c.d. affidamento consensuale) e ne chiedono la ratifica all’Autorità giudiziaria;
- inviano la richiesta di parere per la conversione del permesso di soggiorno del MSNA al compimento della maggiore età, attraverso il SIM;
- predispongono una relazione per il TM riferita alla situazione del MSNA, in caso di rimpatrio volontario assistito nel Paese d’origine o in un Paese terzo, tenuto conto del principio del superiore interesse del minore.

E) Autorità di PS rintracciante è tenuta:

- all’identificazione del MSNA, solo dopo che sia stata garantita al minore un’immediata assistenza umanitaria, con il coadiuvo di mediatori culturali;

- alla comunicazione del rintraccio del minore al Comune nel quale è stato trovato, alla Procura della Repubblica presso il TM e al TM, per l'apertura della tutela e la nomina del tutore, nonché per la ratifica dell'accoglienza.

F) Questura - Ufficio Immigrazione è tenuta:

- all'accertamento dell'identità del MSNA, solo dopo che sia stata garantita al minore un'immediata assistenza umanitaria, con il coadiuvo di mediatori culturali e alla presenza del tutore, se già nominato;

- al rilascio/rinnovo/conversione del permesso di soggiorno;

- alla registrazione della domanda di protezione internazionale del MSNA, alla presenza del tutore, se già nominato;

- alla segnalazione della richiesta di protezione internazionale all'Unità Dublino, per l'avvio della procedura di ricongiungimento familiare con parenti o familiari, del MSNA, soggiornanti in altri Stati europei, il rilascio del lasciapassare per il trasferimento del minore e l'organizzazione del trasferimento.

G) al Tribunale per i Minorenni spetta:

- la nomina formale del tutore legale del minore;

- la ratifica dell'affidamento e della misura dell'accoglienza;

- l'emanazione del provvedimento di accertamento dell'età, all'esito degli esami socio-sanitari disposti dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in caso di dubbi fondati sull'età dichiarata dal minore;

- la valutazione se il ricongiungimento familiare risponda al superiore interesse del minore e l'eventuale autorizzazione;

- l'emanazione del provvedimento di rimpatrio assistito e volontario del MSNA;

- l'autorizzazione all'ingresso, o alla permanenza, del familiare del MSNA, per un periodo di tempo determinato, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del MSNA che si trova nel territorio italiano;

- la disposizione, con decreto motivato, anche su richiesta dei Servizi sociali, dell'affidamento agli stessi, comunque non oltre il compimento del 21° anno di età (proseguo amministrativo);

H) l'Azienda Sanitaria Locale: garantisce l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Offre cure mediche, supporto psicologico e accertamenti sanitari dell'età.

I) le istituzioni scolastiche: assicurano il diritto allo studio e l'apprendimento della lingua italiana.

L) **le istituzioni preposte all'inserimento lavorativo:** attivano percorsi di formazione professionale e tirocini per l'autonomia.

3. CHI È IL TUTORE VOLONTARIO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il tutore volontario è un privato cittadino disponibile a esercitare la rappresentanza legale dei MSNA, in quanto privi di figure adulte di riferimento sul territorio italiano, senza la corresponsione di alcun compenso.

Come gli altri minori, infatti, i MSNA non hanno capacità di agire, cioè non possono compiere autonomamente atti giuridici (come firmare contratti, presentare istanze amministrative o gestire il proprio patrimonio) che siano validi per l'ordinamento; per questo devono essere rappresentati dal tutore fino al raggiungimento della maggiore età.

Il tutore volontario, lavorando in rete con gli altri attori coinvolti nella tutela, deve agire sempre affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore. Si deve assicurare che il minore sia adeguatamente informato e che sia attivamente coinvolto nelle decisioni che lo riguardano.

3.1 Come si diventa tutore volontario

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Zampa i Garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano sono tenuti a pubblicare i bandi per la selezione e la formazione dei tutori volontari di MSNA.

I requisiti richiesti ai candidati, a pena d'inammissibilità della domanda ed espressamente indicati nell'Avviso pubblico, sono i seguenti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana. Possono presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana);
- avere la residenza anagrafica in Italia;
- aver compiuto 25 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne e non avere in corso procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza personale o di prevenzione;
- assenza delle condizioni ostative ex art. 350 c.c. In particolare, il candidato:
 - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - non deve essere stato rimosso da altra tutela;
 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
 - non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.

L'Ufficio del Garante, dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, potrà organizzare un colloquio conoscitivo finalizzato a selezionare i candidati che parteciperanno al corso di formazione obbligatorio.

Quest'ultimo è organizzato prevedendo un modulo Fenomenologico, un modulo Giuridico ed un modulo Psico-sociale.

Per verificare l'acquisizione da parte dei candidati delle competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio viene svolta una valutazione. Solo all'esito della valutazione positiva e previo consenso verrà iscritto formalmente nell'elenco.

Il tutore, quando anche sia un avvocato, non può assumere la rappresentanza/difesa tecnica del minore tutelato atteso che tra le sue funzioni vi è quella di vigilare sull'operato anche del difensore.

3.2 La nomina

Il tutore viene nominato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni (o da un giudice da lui delegato) territorialmente competente.

Quando un MSNA viene rintracciato alla frontiera o sul territorio nazionale, oppure si presenta spontaneamente alle Autorità o anche alla comunità di accoglienza, l'Autorità di pubblica sicurezza (PS) ne dà immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

La nomina del Tutore volontario dovrebbe avvenire nel più breve tempo possibile; nelle more della nomina i poteri ed i compiti tutelari sono esercitati dal legale rappresentante della struttura di accoglienza (art. 6 Legge Zampa).

Come previsto dall'art. 11 della Legge Zampa, ciascun tutore volontario ha la facoltà di assistere al massimo tre minori stranieri non accompagnati. Tale limite è superabile esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali, come ad esempio la necessità di non separare un gruppo di quattro fratelli.

3.3 Le incompatibilità

Non può diventare tutore volontario di un minore colui che presta attività a favore di una struttura di accoglienza per MSNA in cui lo stesso minore è collocato; ciò vale anche se l'attività è prestata a titolo volontario o gratuitamente.

3.4 Termine della tutela volontaria

Il termine naturale della tutela volontaria di un MSNA è il compimento dei suoi 18 anni e il conseguente passaggio alla maggiore età.

Tuttavia, la tutela volontaria termina anche nei seguenti casi:

a) dichiarazione del Tribunale per i Minorenni quando il minore viene trasferito in un altro Paese a seguito di rimpatrio volontario, ricongiungimento o ricollocazione oppure quando il minore si è reso irreperibile;

b) revoca da parte del Tribunale per i Minorenni nel caso in cui il tutore non stia svolgendo adeguatamente i compiti assegnati;

c) richiesta da parte del tutore che ha presentato una rinuncia all'incarico al Tribunale per i Minorenni al sopravvenire di circostanze che lo hanno reso particolarmente gravoso (es. insorgere di una malattia o il trasferimento della propria residenza). Anche in questo caso l'esonero è disposto dal Tribunale per i Minorenni; nelle more la funzione deve essere comunque mantenuta. Stante la serietà della funzione assunta il tutore volontario non può ritenersi libero dall'esplicare le funzioni senza un formale provvedimento.

3.5 La gratuità della funzione

La legge prevede che il tutore volontario svolga la sua funzione gratuitamente. Tuttavia, la gratuità dell'incarico è stata spesso vista come una criticità; recentemente, con il decreto interministeriale 8 agosto 2022 del Ministero dell'Interno di concerto con Ministero delle Finanze, si è formalizzato e disciplinato la procedura per richiedere dei rimborsi, introducendo anche la possibilità di un'equa indennità, prevista per tutele particolarmente complesse e onerose. In particolare, il decreto prevede la possibilità di richiedere: rimborsi per i permessi di lavoro concessi da parte del datore di lavoro privato, rimborsi per le spese sostenute da parte del tutore volontario e un'equa indennità, per tutele particolarmente complesse e onerose. In tutti e tre i casi è necessario ottenere un provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni competente, e successivamente inoltrare la richiesta alla Prefettura, che corrisponderà l'importo dovuto.

3.6 Autonomia del Tutore Volontario nello svolgimento della funzione

La funzione di accompagnamento del tutore si estende a tutti i procedimenti giurisdizionali relativi al minore.

Resta fermo l'obbligo di informare tempestivamente il minore in merito a ciascun procedimento, al fine di garantirgli la piena comprensione delle ragioni, del significato e delle implicazioni legali dello stesso.

Il minore che partecipi, a qualunque titolo, a un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria gode del diritto alla nomina di un difensore di fiducia e all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per tutti gli atti di **ORDINARIA AMMINISTRAZIONE** il tutore volontario può procedere in autonomia senza che sia necessario l'intervento del Giudice. Vi rientrano le seguenti attività:

a) in ambito sanitario:

- Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e scelta del medico di base o del pediatra;
- Consenso a visite mediche di routine, esami diagnostici ordinari e vaccinazioni obbligatorie o raccomandate;
- Consenso a cure odontoiatriche o terapie farmacologiche standard.

Per interventi chirurgici straordinari o terapie invasive in cui non vi sia urgenza, o in caso di contrasto tra il volere del minore e quello del tutore, serve l'intervento del Giudice.

b) ambito scolastico ed educativo:

- Iscrizione a scuola (scuola dell'obbligo o corsi di lingua italiana) o a corsi di formazione professionale;
- Firma delle giustificazioni, delle pagelle e delle autorizzazioni per le uscite didattiche o gite scolastiche brevi;
- Iscrizione ad attività ricreative, sportive, culturali o a laboratori pomeridiani.

c) Procedure Amministrative e Documentali:

- Richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno (per minore età o per motivi di protezione speciale/asilo).
- Iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza o di domicilio.
- Presentazione della domanda di protezione internazionale e accompagnamento alla relativa audizione presso la Commissione Territoriale.
- Richiesta del codice fiscale.

d) Gestione Quotidiana e Piccole Spese: il Tutore Volontario collabora con i responsabili della struttura di accoglienza per:

- Acquisto di beni mobili necessari all'uso quotidiano del minore (es. abbigliamento, libri scolastici, effetti personali);
- Gestione della "paghetta" o del pocket money erogato dalla struttura di accoglienza;
- Apertura di una carta prepagata o di un libretto di risparmio (esclusivamente per depositare piccole somme del minore, come borse di studio o piccoli compensi da tirocini, senza movimentazioni di grandi capitali).

Viceversa, per gli **ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE** il tutore volontario è tenuto a rivolgersi al **Giudice Tutelare**, istituito presso il Tribunale Ordinario del luogo in cui il minore ha la dimora. Così, ad esempio, si dovrà rivolgere al Giudice per:

- Promuovere giudizi e cause legali (tranne casi urgenti e conservativi);
- Riscuotere capitali significativi (es. risarcimenti assicurativi per incidenti);
- Accettare o rinunciare a eredità o donazioni;
- Autorizzare il minore a firmare un contratto di lavoro;
- Rilasciare l'autorizzazione al rilascio del passaporto o per viaggi all'estero.

Anche se il minore ha già un documento valido, il tutore **non può autorizzare autonomamente un viaggio fuori dall'Italia**, che sia per motivi di vacanza, studio o visite familiari.

- Spostamenti Area Schengen: il minore può circolare per un massimo di 3 mesi se possiede un titolo di viaggio e un permesso di soggiorno valido, ma il viaggio programmato deve comunque essere convalidato dal Giudice Tutelare, che verifica le condizioni di sicurezza e l'affidabilità degli accompagnatori;
- Minori di 14 anni: se il MSNA ha meno di 14 anni e viaggia senza il tutore (es. con la struttura d'accoglienza o la scuola), oltre all'autorizzazione del Giudice serve la **dichiarazione di accompagnamento** firmata dal tutore e vidimata dalla Questura.

3.7 La responsabilità del Tutore Volontario

3.7.1 La responsabilità penale del Tutore Volontario

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio fondamentale secondo cui **la responsabilità penale è rigorosamente personale** (Art. 27 della Costituzione). Di conseguenza, il tutore volontario **non risponde mai penalmente** dei reati o degli illeciti penali commessi dal Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA) sotto la sua tutela.

Qualora il minore dovesse compiere un reato (ad esempio un furto, un atto vandalico o un'aggressione), l'azione penale e le relative sanzioni ricadranno esclusivamente sul minore stesso, **se ha già compiuto i 14 anni ed è legalmente imputabile**. Viceversa, se il minore ha un'età inferiore ai 14 anni non è imputabile.

Il tutore non rischia alcuna sanzione detentiva o pecuniaria di natura penale, né l'iscrizione nel proprio casellario giudiziale.

3.7.2 La responsabilità civile del Tutore Volontario

La responsabilità civile riguarda l'obbligo di risarcire economicamente i danni materiali o morali causati dal minore a terzi. Per il tutore volontario di un MSNA, questa responsabilità è fortemente limitata dalle modalità di accoglienza:

- **Il criterio della convivenza (Art. 2048 c.c.):** Il Codice civile prevede che i tutori siano responsabili dei danni cagionati dal minore solo se coabitano con lui. Poiché i MSNA sono ordinariamente collocati in strutture di accoglienza

(comunità) o appartamenti adibiti, **viene meno il presupposto della convivenza**, escludendo così la responsabilità civile diretta e continuativa del tutore.

- **La custodia temporanea e la *Culpa in Vigilando***: Una responsabilità civile di natura temporanea può insorgere esclusivamente nei precisi momenti in cui il minore si trova sotto la diretta ed effettiva custodia del tutore (ad esempio durante un'uscita insieme, una gita nel fine settimana o un soggiorno autorizzato). In queste specifiche circostanze, il tutore è tenuto a un dovere di vigilanza.
- **La prova liberatoria**: Anche nel caso in cui il danno si verifichi mentre il minore è insieme al tutore, quest'ultimo può liberarsi da ogni obbligo di risarcimento dimostrando la "prova liberatoria", ovvero provando di **non aver potuto impedire il fatto** nonostante l'adozione di una condotta diligente, prudente e proporzionata all'età e al grado di maturità del ragazzo. Nella quotidianità, la vigilanza permanente sul minore inserito in comunità spetta al personale e ai responsabili della struttura ospitante, sui quali grava la relativa responsabilità custodiale.

4. I COMPITI DEL TUTORE VOLONTARIO

Le funzioni che il tutore volontario è tenuto a svolgere devono sempre tenere conto che le stesse devono essere svolte nel rispetto del superiore interesse del MSNA. In generale dovrà garantire la tutela dei suoi diritti e vigilare sul loro rispetto.

In Italia, la capacità di agire – intesa come l'idoneità a compiere validamente atti giuridici con effetti diretti sulla propria sfera personale – si acquisisce con la maggiore età. Di conseguenza, il tutore è investito della rappresentanza legale del minore affidato in ogni procedimento che lo riguarda.

Ciò premesso, i compiti principali si declinano nelle funzioni di:

- rappresentante legale del MSNA: ne sono esempi:

- il compimento degli atti civili necessari al soddisfacimento dei diritti e del superiore interesse del minore (es. iscrizioni, moduli, autorizzazioni);
- la nomina di un difensore del minore quando necessario;
- l'amministrazione di un eventuale patrimonio del minore.

- rappresentante degli interessi del MSNA ne sono esempi:

- garantire l'accesso del minore ai diritti senza alcuna discriminazione;
- proteggere e promuovere il superiore interesse del minore e i suoi diritti;
- seguire i percorsi di educazione e integrazione, sviluppati in accordo con le sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;

- promuovere lo sviluppo della personalità del minore e il suo benessere psicofisico.

Si evidenzia che il tutore volontario di MSNA deve esercitare le proprie funzioni ed i propri compiti nel rispetto del principio generale del superiore interesse del minore.

Vediamo ora in quali casi è prevista la partecipazione del tutore volontario.

4.1 Dopo la nomina

A seguito della notifica di nomina come tutore volontario da parte del Tribunale per i Minorenni di competenza, è fondamentale contattare tempestivamente la struttura che ospita il minore per pianificare un colloquio con l'équipe educativa e con il minore stesso. Questo primo raccordo consentirà di delineare i bisogni del ragazzo e di definire, in sinergia con lui e con la rete di protezione, le strategie più idonee a tutelarne i diritti e gli interessi.

Qualora il minore manifesti una situazione di malessere e/o disagio all'interno della struttura ospitante, il tutore è tenuto ad attivarsi secondo le seguenti modalità:

- **Confronto con l'équipe educativa:** contattare gli operatori della struttura, considerando che i requisiti minimi variano in base alla tipologia di centro e alle specifiche normative regionali.
- **Verifica documentale:** richiedere copia della Carta dei Servizi o del Regolamento interno per valutarne la conformità.
- **Segnalazione formale:** in caso di persistenti perplessità o criticità non risolte, interpellare i servizi sociali o il Tribunale per i minorenni affinché dispongano un'ispezione delle condizioni di accoglienza.

4.2 Fase di Identificazione e accertamento dell'età

La fase di identificazione è la prima azione che viene fatta allorché il MSNA è "rintracciato" sul territorio italiano; se al momento della nomina del tutore volontario non sono ancora terminate le procedure per l'accertamento della sua identità ed età queste devono avvenire alla presenza del tutore e con il supporto di un mediatore culturale in caso di necessità.

Identificare correttamente il minore e accertarne l'età nei casi dubbi tramite esami sociosanitari sono passaggi cruciali per il sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Solo un riconoscimento tempestivo, infatti, permette di attivare immediatamente le misure di protezione specifiche dedicate a questi soggetti vulnerabili.

L'età dichiarata, in caso di dubbio, è accertata attraverso un documento anagrafico, anche scaduto; qualora il MSNA non sia in possesso di alcun documento di identità, si

può chiedere la collaborazione delle autorità diplomatico consolari, sempre se si è certi che il minore non intenda chiedere o abbia già chiesto protezione internazionale o comunque non vi siano rischi di persecuzione e sempreché il minore non dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico consolari.

Qualora permangano ancora dubbi sull'età dichiarata, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre un accertamento sociosanitario per la determinazione dell'età. Nelle more della decisione, il diretto interessato conserva il diritto ad essere trattato come minorenni a tutti gli effetti, incluso il diritto a restare nel centro di prima accoglienza per minori.

Minore e tutore volontario devono essere informati degli esami che verranno compiuti per determinare l'età. L'accertamento dovrà procedere con modalità tali da essere rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona secondo le indicazioni previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati adottato nel 2020 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che ha subito aggiornamenti, determinati sia da riforme legislative nazionali (i decreti sicurezza del 2023) sia dall'entrata in vigore delle nuove normative europee. Il Protocollo prevede una procedura caratterizzata da un colloquio, una valutazione psicologica o neuropsichiatrica e una visita auxologica.

Le operazioni di accertamento devono svolgersi all'interno di contesti idonei, ad opera di un'équipe multidisciplinare e con il supporto di un mediatore interculturale. Le metodologie impiegate devono garantire la minima invasività, salvaguardare l'età presunta del soggetto ed escludere tassativamente esami che possano pregiudicare l'equilibrio psicofisico.

Il tutore e il diretto interessato devono essere informati degli esami che verranno compiuti in una lingua che il minore possa comprendere e in conformità al suo grado di maturità e livello di alfabetizzazione e prestare il consenso necessario.

L'esito della valutazione deve essere partecipato a entrambe le parti minore e tutore. Al termine delle verifiche, il Tribunale per i Minorenni adotta il decreto di attribuzione dell'età, provvedendo alla notifica dello stesso nei confronti del minore, del tutore (anche laddove nominato in via provvisoria), delle autorità di Pubblica Sicurezza e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel caso in cui l'esito di tale esame sia incerto, la minore età si presume per legge.

L'interessato potrà impugnare il provvedimento di attribuzione dell'età qualora non lo ritenga corretto. Il giudice dovrà quindi decidere d'urgenza entro dieci giorni.

Dal 2023 in base al DL 133/2023 (poi convertito con modificazioni nella Legge 1° dicembre 2023, n. 176) sono state introdotte specifiche deroghe al sistema ordinario di accertamento dell'età e di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). L'impianto normativo attuale prevede due principali deroghe operative, applicabili in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati (come a seguito di soccorsi in mare o

rintracci alle frontiere): in questi casi l'autorità di pubblica sicurezza (la Polizia) può disporre immediatamente rilievi antropometrici e accertamenti sanitari (inclusi quelli radiografici). Viene saltato il preventivo passaggio dell'équipe multidisciplinare, ferma restando l'autorizzazione o la comunicazione immediata alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni che dovrà convalidare nelle quarantotto ore successive.

Il collocamento dei MSNA presso i centri d'accoglienza risponde a immediate esigenze di soccorso e protezione internazionale. Tale permanenza è limitata al tempo strettamente necessario per completare le procedure di identificazione, l'eventuale accertamento dell'età e l'informativa legale circa i diritti spettanti ai minori.

Entro il termine di tre giorni dall'ingresso nella struttura di prima accoglienza, il personale qualificato è tenuto ad effettuare uno o più colloqui con il minore, finalizzati a ricostruirne la storia personale e familiare ed a raccogliere ogni elemento utile a definire il miglior percorso di accoglienza. A tali incontri partecipa il tutore, ove già nominato, oppure, in sua assenza, il soggetto investito della responsabilità genitoriale, anche in via provvisoria. I contenuti del colloquio confluiscono in una relazione formale inserita all'interno della cartella sociale del minore.

4.3 La cartella sociale

La struttura di accoglienza predispone, ai sensi dell'art. 9 della Legge Zampa, la redazione della cartella sociale. Quest'ultima è trasmessa ai servizi sociali del Comune ed alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni competente. Tutti gli attori coinvolti nella gestione del minore, compreso naturalmente il tutore, possono accedere alle informazioni ivi contenute. Traccia la storia del minore; contiene elementi utili per la sua "soluzione di lungo periodo" con l'obiettivo di migliorare il coordinamento tra istituzioni, enti e tutori per l'inclusione dei minori.

4.4 La presentazione della richiesta del permesso di soggiorno

Ai MSNA, in ragione della loro maggiore vulnerabilità, sono riconosciute specifiche tipologie di permesso di soggiorno che garantiscono loro protezione e accesso ai servizi fondamentali, indipendentemente dalla loro regolarità iniziale.

Si richiama ancora il principio di non respingimento dei MSNA che non possono essere respinti né espulsi (salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato) ed hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.

I MSNA hanno diritto al rilascio:

- del **permesso di soggiorno per minore età** (art. 10, comma 1 lettera a) Legge Zampa). La richiesta deve essere fatta all'Ufficio Immigrazione della Questura competente in relazione al luogo in cui è collocato dal minore, meglio se accompagnato dal tutore, se nominato, altrimenti accompagnato dagli operatori della struttura di accoglienza. Di norma la richiesta deve essere accompagnata da un documento identificativo.

Tuttavia, stante il fatto che spesso i MSNA ne sono privi, con Circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2017, n. 10337 (*Permesso di soggiorno per minore età. Esclusione dell'obbligo di esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibili*), è stato stabilito che in caso di richiesta da parte di MSNA di permesso di soggiorno per minore età le Questure debbano prescindere dall'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora essi non siano nella loro immediata disponibilità. Il permesso di soggiorno per minore età è valido fino al compimento dei 18 anni; poi potrà essere convertito in permesso per motivi di studio, attesa occupazione o lavoro se sussistono i presupposti;

- del **permesso di soggiorno per motivi familiari** (art. 10, comma 1 lettera b) Legge Zampa). Può richiedere questo tipo di permesso:

- il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente;

- il minore ultraquattordicenne (dai 14 ai 18 anni) affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale purché convivente o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

4.5 La domanda di protezione internazionale

Il minore ha il diritto di presentare domanda di riconoscimento della protezione internazionale qualora abbia fondato timore di subire una persecuzione o un danno grave in caso di rientro nel proprio Paese. Anche in questo caso è fondamentale una valutazione del tutore (se nominato) e del personale della struttura di accoglienza in cui è accolto il minore. Connessa alla domanda di protezione internazionale è richiesto il **permesso di soggiorno per richiesta d'asilo**.

La domanda di protezione internazionale può essere presentata all'Ufficio Immigrazione della Questura competente dal minore in autonomia, salvo poi successiva conferma del tutore (se nominato) oppure del responsabile della struttura ove è collocato, nella sua qualità di tutore provvisorio.

La procedura per la richiesta della domanda di protezione internazionale prevede la compilazione del Modello C3 appositamente predisposto. La Questura, acquisito il modello compilato, rilascerà un permesso di soggiorno come richiedente protezione internazionale.

Successivamente è prevista l'audizione del minore dinanzi alla Commissione Territoriale alla presenza anche del tutore e del mediatore culturale della lingua indicata in sede di compilazione del modello; durante l'audizione il minore dovrà spiegare in modo approfondito la propria storia evidenziando i motivi che lo hanno spinto a lasciare il proprio paese e perché non vuole farvi ritorno.

Infine, con riferimento alla durata del permesso d'asilo, occorre distinguere tra quando viene presentata la domanda e quando si riceve una risposta definitiva. In particolare, avremo:

- il Permesso per Richiesta Asilo che ha una durata di sei mesi. Rilasciato dalla Questura; è rinnovabile fino alla decisione finale della Commissione Territoriale;
- il Permesso per Asilo Politico ha una durata di cinque anni. Viene concesso una volta che la Commissione ha riconosciuto lo *status di rifugiato*. È rinnovabile alla scadenza se persistono i motivi di pericolo nel paese d'origine.

4.6 Il minore vittima di tratta ed il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale

Si dice che un minore è vittima di tratta quando lo stesso è reclutato, trasferito, ospitato o accolto a scopo di sfruttamento, sia all'interno che all'esterno di un Paese, anche senza che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere o di autorità o altra forma di abuso.

Si ha invece sfruttamento del minore quando si ottengono benefici, non necessariamente finanziari, da attività, abilità o azioni commesse da un minore attraverso l'imposizione, approfittando della condizione di vulnerabilità e bisogno del minore stesso.

In caso di situazione di tratta è necessario contattare immediatamente gli enti anti tratta ed il Tribunale per i Minorenni affinché, ciascuno per la propria competenza, possano svolgere un'indagine per raccogliere ulteriori informazioni. Il tutore, se nominato, dovrà contattare il Numero Verde nazionale antitratta 800 290 290.

Naturalmente in caso di pericolo imminente il tutore potrà fare riferimento a Polizia e Carabinieri.

Se con l'indagine appurerà che il minore è vittima di tratta lo stesso potrà essere inserito in un percorso di protezione *ad hoc*; sarà anche valutata la possibilità di richiedere un **permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale** che sarà rilasciato dalla Questura.

4.7 Il ricongiungimento familiare

Qualora il minore dichiari la presenza di genitori o parenti all'interno di un altro Stato membro dell'Unione Europea, si avvia la procedura di ricongiungimento familiare. Tale *iter* seguirà canali e normative differenti a seconda che il minore abbia già espresso o meno la volontà di presentare domanda di protezione internazionale.

- nel caso in cui NON abbia presentato richiesta di protezione internazionale: la richiesta di avvio delle indagini familiari può essere inoltrata:

- dai Servizi Sociali
 - dal tutore che indirizza la richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Immigrazione compilando l'apposita scheda (Modello E) per poi inviarla all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it.
- nel caso in cui, durante la compilazione del Modello C3, il minore abbia espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale, si attiva la procedura di ricongiungimento familiare prevista dal Regolamento di Dublino III. La Questura trasmette la segnalazione all'Unità Dublino del Ministero dell'Interno che, a seguito di un'istruttoria, valuta se inviare la richiesta di presa in carico allo Stato membro competente. In questa fase, il tutore deve richiedere al Tribunale per i Minorenni di verificare che il ricongiungimento risponda al superiore interesse del minore.

Entro tre mesi dalla formale presentazione della domanda di protezione internazionale, l'Unità Dublino italiana trasmette la richiesta di presa in carico al corrispondente ufficio dello Stato membro in cui risiede il familiare. L'autorità estera interpellata, previa verifica dell'identità del parente e della sua idoneità ad accogliere il minore, è tenuta a fornire un riscontro entro il termine di due mesi dalla ricezione dell'istanza.

L'Unità Dublino interpellata potrà:

- richiedere all'Unità Dublino italiana prove supplementari sul legame di parentela. È ammessa anche la prova del DNA del minore e del presunto parente. Necessario in questo caso l'autorizzazione del tutore;
- dare risposta positiva alla richiesta ed emettere il provvedimento di accettazione. Successivamente l'Unità Dublino italiana comunicherà alla Questura il provvedimento e predisporrà il trasferimento del minore, previo nulla osta del Tribunale per i Minorenni;
- dare risposta negativa e rifiutare la presa in carico da parte dello Stato in cui è presente il parente. Il rifiuto potrà essere comunque contestato presentando, entro tre settimane dalla decisione, richiesta di riesame; successivamente, qualora fosse ancora negativa, si potrà procedere all'impugnazione del provvedimento dinanzi alle competenti Autorità Giudiziarie.

4.8 Iscrizione scolastica

Tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale godono del diritto all'iscrizione scolastica e ai servizi educativi, a prescindere dal possesso di un regolare permesso di soggiorno e in totale parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

Rientra tra i compiti del tutore vigilare sul rispetto del diritto all'istruzione. L'iscrizione scolastica del MSNA deve essere richiesta dalla struttura di accoglienza ma se quest'ultima non provvede deve procedere il tutore.

L'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento dell'anno scolastico, anche in assenza della documentazione anagrafica e sanitaria. In questi casi, nei quali la documentazione non è completa, l'iscrizione avviene con riserva. Il minore ha comunque il diritto di frequentare la scuola.

Di norma il minore viene inserito nella classe corrispondente alla propria età anagrafica; tuttavia, il collegio dei docenti può deliberare l'assegnazione ad una classe diversa tenendo conto del percorso scolastico precedente, delle competenze già acquisite, della lingua di scolarizzazione e di eventuali bisogni educativi specifici.

Durante il percorso scolastico il tutore deve esprimere, dopo una discussione con il minore, il consenso con riferimento:

- all'insegnamento della religione cattolica;
- ai viaggi di istruzione all'estero;
- alle riprese video o uso delle immagini.

Per effettuare l'iscrizione occorre che il tutore si presenti con i seguenti documenti:

- Documento d'identità/passaporto/permesso di soggiorno
- Codice fiscale
- Certificazioni scolastiche precedenti (se disponibili)
- Certificazioni sanitarie e vaccinali.

La maggior parte delle scuole primarie e secondarie utilizza Iscrizioni online del Ministero dell'istruzione <https://www.istruzione.it/iscrizionionline/>

Rientra nei compiti del tutore il controllo della regolare frequenza scolastica, la segnalazione alla Direzione di eventuali difficoltà linguistiche/di integrazione e la partecipazione ai colloqui scuola-tutore.

La legge (DL n. 71/2024 convertito nella Legge n. 106/2024) prevede l'inserimento di insegnanti specializzati in italiano L2 per le classi in cui almeno il 20% degli alunni sia straniero. Questo potenziamento è rivolto ai ragazzi appena arrivati in Italia o che non hanno ancora raggiunto una conoscenza della lingua di livello A2.

4.9 Accesso al Sistema Sanitario Nazionale

Il MSNA ha il diritto di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Per questo sarà necessario recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale del territorio di residenza del minore o di quello di effettiva dimora, anche se non ha ancora ottenuto il permesso di soggiorno. Nel caso in cui il minore non abbia ancora ottenuto il Codice Fiscale, l'Azienda Sanitaria Locale, cui sia richiesta l'iscrizione al SSN, dovrà procedere alla richiesta all'Agenzia delle Entrate.

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) deve essere richiesta da chi esercita la responsabilità genitoriale, anche in modo provvisorio. In alternativa, la domanda può essere presentata dal responsabile del centro di prima accoglienza che ospita il minore.

Con l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a tutti i MSNA è garantito l'accesso a un pediatra o al medico di medicina generale. La Legge n. 47/2017 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN dei MSNA anche nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Si potrà, infatti, procedere alla richiesta di emissione della tessera sanitaria una volta inoltrata richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno. Di solito, la procedura è avviata dal responsabile del centro di accoglienza, in qualità di tutore provvisorio.

Una criticità del sistema è dovuta al fatto che per i MSNA regolarmente iscritti al SSN non è prevista un'esenzione automatica dal pagamento del ticket per reddito, disciplinata a livello nazionale. Pertanto, spesso i MSNA si vedono negate le prestazioni in caso di assenza del pagamento del ticket. Tuttavia, in alcuni contesti regionali, è stato codificato un codice specifico per questa categoria di persone; restano valide, a parità con i cittadini italiani, le esenzioni per patologia.

In particolare, la Regione Toscana ha adottato una normativa particolarmente inclusiva in materia: dal 1° giugno 2013 si prevede l'esenzione automatica; la Giunta regionale con delibera del 29 aprile 2013, n. 316 ha stabilito che i MSNA e i minori in affidamento (strutture, comunità) non pagano il ticket sanitario per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e l'assistenza farmaceutica. Il codice di esonero Codice W03 è infatti dedicato specificamente ai Minori Stranieri Non Accompagnati.

La Regione Toscana ha inoltre ampliato l'impianto della Delibera n. 316/2013 e con la Delibera del 2 maggio 2017, n. 460 con la quale ha esteso lo stesso identico diritto di esenzione anche a:

- Minori residenti in Toscana in affidamento familiare (tramite l'assegnazione del codice di esenzione specifico W02).
- Neomaggiorenni (tra i 18 e i 21 anni) per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia disposto il proseguimento del percorso di accoglienza socioeducativa in struttura (tramite l'assegnazione del codice di esenzione specifico W02).

5. IL SISTEMA DELL'ACCOGLIENZA IN ITALIA

Il sistema che ne risulta distingue tra una prima e una seconda accoglienza e stabilisce il principio in base al quale il minore straniero non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto presso i centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) o accolto presso i centri governativi per adulti di prima accoglienza.

Il sistema delineato dal Dlgs n. 142/2015 prevede due fasi di accoglienza: la prima fase di accoglienza e la seconda fase di accoglienza.

5.1 La fase di prima accoglienza

L'accoglienza dei minori si fonda innanzitutto sull'istituzione, con decreto del Ministero dell'Interno, di strutture governative di prima accoglienza (c.d. centri FAMI) per le esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti MSNA. Come specificato dall'articolo 19 del Dlgs n. 142/2015, *“per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate [...] per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quarantacinque giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età”*. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'Interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci e gestite dal Ministero dell'interno con finanziamenti a valere sul Fondo asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

In ogni caso, i minori possono restare nelle strutture di prima accoglienza non oltre quarantacinque giorni.

Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza i minori stranieri non accompagnati ricevono, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. All'interno delle strutture è, inoltre, garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le aspettative future.

5.2 La fase di seconda accoglienza

Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, sempre l'articolo 19 del Dlgs n. 142/2015 prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti primariamente nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. Nella scelta del posto in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

Nel caso in cui le strutture della rete SAI risultino indisponibili, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale (istituito ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 142/2015 presso il Ministero dell'Interno). È fatta salva la possibilità di trasferire il minore in altro comune, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore.

5.3 La fase emergenziale

Oltre all'impianto di base del sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, in due fasi distinte tra i centri FAMI e il SAI, l'impianto normativo prevede anche l'accoglienza in altre strutture considerate come soluzioni di accoglienza emergenziali.

In sostanza, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata all'interno dei centri FAMI o del SAI, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, il Prefetto può disporre l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Queste strutture sono CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria). L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee per minori non può essere disposta nei confronti del minore, di età inferiore a quattordici anni ed è comunque limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture SAI.

Nel caso in cui non vi siano posti disponibili in nessuna delle strutture sopradescritte l'accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore.

Situazione particolare è quella dei MSNA con meno di quattordici anni atteso che l'attuale quadro normativo dovrebbe prevedere l'accoglienza, in primo luogo, da parte dei Centri Governativi di prima accoglienza (c.d. Centri FAMI) e successivamente all'interno del Sistema SAI. Tuttavia, le fasce di età accolte all'interno di queste strutture sono stabilite da apposite leggi regionali e, ad oggi, sono poche le regioni che ammettono l'ingresso in SAI o in un Centro governativo di prima accoglienza ai minori di età inferiore ai 14 anni. Ciò premesso nella maggior parte dei casi il minore con meno di 14 anni potrà essere accolto unicamente dalle strutture messe a disposizione del Comune.

6. COSA ACCADE AL COMPIMENTI DEI 18 ANNI?

Ai sensi dell'art. 13 della L. 47/2017, qualora un MSNA prossimo alla maggiore età necessiti di un prolungamento del sostegno verso l'autonomia, a fronte di un positivo processo di inclusione già avviato, il Tribunale per i Minorenni ha la facoltà di disporre l'affidamento ai competenti servizi sociali territoriali fino al limite massimo del ventunesimo anno di età.

Nel corso di tale periodo, costantemente soggetto a monitoraggio e rimodulazione in base all'evoluzione del beneficiario, gli attori istituzionali ed educativi struttureranno, in sinergia con il giovane, un progetto individualizzato volto al raggiungimento di un'autonomia solida e consapevole. Si precisa, inoltre, che i servizi sociali ai quali il neomaggiorenne è affidato in seguito al provvedimento di proseguo amministrativo conserva la responsabilità giuridica di garantire idonea accoglienza al neomaggiorenne fino alla formale conclusione della misura.

I neomaggiorenni titolari di c.d. prosieguo amministrativo hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per integrazione, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria nel decreto e comunque non oltre il compimento dei 21 anni.

L'istanza di prosieguo amministrativo va depositata presso il Tribunale per i Minorenni prima della maggiore età del beneficiario. La legittimazione all'invio spetta in via principale ai Servizi Sociali territoriali; in subordine, la richiesta può essere formulata dal tutore o dal minore stesso, munito di patrocinio legale.

Qualora sia promossa dal tutore, l'istanza dovrà essere corredata dalla relazione aggiornata dei Servizi Sociali o della struttura di accoglienza, unitamente alla documentazione comprovante il percorso di inclusione sociale avviato.

Al compimento del diciottesimo anno, il Tutore Volontario decade automaticamente dal suo incarico formale.

- Nessuna responsabilità legale: il tutore non deve più firmare atti in nome e per conto del ragazzo, non risponde delle sue azioni e non ha obblighi burocratici o di rendicontazione verso il Tribunale per i Minorenni.
- Il ruolo di "Supporto Affettivo/Sociale": anche se la carica scade, le linee guida nazionali e la prassi raccomandano che il legame umano e sociale tra l'ex tutore e il neomaggiorenne prosegua in modo spontaneo. L'ex tutore può continuare ad accompagnare il ragazzo come figura adulta di riferimento, ma senza poteri istituzionali.

6.1 Chi è e cosa fa il Tutore Sociale

Il termine tutore sociale identifica un'evoluzione spontanea e comunitaria della figura del tutore volontario, nata per colmare il vuoto relazionale e istituzionale che si crea quando un minore straniero non accompagnato (MSNA) compie 18 anni.

Non si tratta di una figura prevista specificatamente dalla normativa in materia, ma di un ruolo riconosciuto dalle buone prassi e dai progetti del terzo settore.

Il tutore sociale è un privato cittadino (spesso lo stesso ex tutore volontario) che decide di proseguire l'accompagnamento del ragazzo anche dopo la maggiore età. Dal momento che a 18 anni la tutela legale cessa per legge, il tutore sociale assume funzioni diverse:

- è ponte verso il territorio: supporta il neomaggiorenne nella ricerca di una casa, nella comprensione dei contratti di lavoro o nell'iscrizione a corsi di formazione.
- è una guida burocratica informale: aiuta il giovane a districarsi tra i rinnovi dei permessi di soggiorno per prosieguo amministrativo, le pratiche per la tessera sanitaria o i rapporti con la Questura.
- è punto di riferimento affettivo: rappresenta una figura adulta di fiducia al di fuori del circuito dei centri di accoglienza e dei servizi sociali, riducendo l'isolamento del ragazzo.

7. CONSIGLI PRATICI e GESTIONE DELLA QUOTIDIANITA'

L'esercizio della tutela volontaria di MSNA non si esaurisce nella firma dei documenti legali, ma si esprime soprattutto nella capacità di affiancare il minore nelle sue scelte quotidiane, costruendo un ponte tra il ragazzo, i servizi del territorio e la struttura di accoglienza. Di seguito vengono riportate alcune buone prassi operative per gestire al meglio il ruolo di tutore nella dimensione quotidiana.

7.1 Il rapporto con la struttura di accoglienza

La struttura in cui il MSNA risiede è il fulcro della sua vita giornaliera. Il tutore non deve sostituirsi agli educatori, ma collaborare attivamente con loro: a tal fine è consigliabile:

- fissare incontri periodici: pianificare scadenze regolari (es. una volta al mese) con l'équipe educativa o il responsabile della comunità per fare il punto sul percorso del minore.
- chiarire i ruoli: ricordare che la custodia materiale, la vigilanza h24 e la gestione dei bisogni primari (es. vitto, alloggio) spettano alla struttura, mentre al tutore fa capo la rappresentanza legale e l'indirizzo delle scelte più importanti.
- condividere le informazioni: mantenere un canale di comunicazione aperto per evitare che il minore riceva messaggi contrastanti o cerchi di aggirare le regole comunitarie.

7.2 La relazione con il minore

Costruire una relazione di fiducia con il minore assegnato richiede tempo, costanza e il rispetto dei suoi tempi di adattamento. Per questo sono consigliati:

- incontri costanti ma non invasivi: visitare il minore in struttura o organizzare uscite esterne (es. per un gelato, una passeggiata) per conoscerlo al di fuori del contesto formale. La presenza del tutore deve essere percepita come un supporto, non come un controllo ispettivo;
- coinvolgimento attivo: occorre spiegare al minore sempre il significato dei passaggi burocratici o delle scelte scolastiche e sanitarie, valorizzando la sua opinione in base all'età e alla maturità. Molto importante l'ascolto del minore;
- uso di mediatori linguistici: nei primi incontri, se la barriera linguistica è forte, è opportuno chiedere il supporto del mediatore culturale della struttura per evitare pericolosi malintesi su questioni legali o personali.

7.3 Scuola, formazione e tempo libero

Il tutore deve favorire l'autonomia e l'inclusione sociale che senza dubbio è uno dei compiti più importanti del tutore. In particolare, si segnalano:

- la partecipazione alla vita scolastica: presenza, quando possibile, ai colloqui con i docenti o alle assemblee. Mostrare interesse per il suo percorso scolastico ha un forte impatto motivazionale sul ragazzo;
- la valorizzazione delle inclinazioni: supporta il minore nella scelta di attività extrascolastiche (es. sport, laboratori artistici, corsi di musica). Lo sport, in particolare, rappresenta uno straordinario strumento di socializzazione e scarico dello stress;
- i tirocini e l'alternanza Scuola-Lavoro: verifica che le esperienze di stage o i primi contratti di apprendistato rispettino la normativa sui minori e non pregiudichino l'assolvimento dell'obbligo formativo.

8. SIGLE e ACRONIMI

L'esercizio delle funzioni di tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati comporta una costante interazione con una pluralità di attori istituzionali, autorità giudiziarie ed enti del terzo settore. All'interno dei provvedimenti formali, della documentazione amministrativa e delle procedure di accoglienza, è frequente il ricorso a un lessico specialistico e a una specifica terminologia acronimica.

Al fine di agevolare l'attività del tutore e garantire una corretta ed efficace gestione delle procedure burocratiche e legali, si riporta di seguito un quadro sinottico dei principali acronimi, delle sigle e della modulistica in uso nel sistema di protezione dei Minori Stranieri non Accompagnati:

- **A.G.:** Autorità Giudiziaria
- **ASL:** Azienda Sanitaria Locale
- **CAS:** Centri di Accoglienza Straordinaria. Sono strutture disposte dal Prefetto per l'accoglienza temporanea dei MSNA (ultraquattordicenni), utilizzate in caso di indisponibilità nelle strutture ordinarie
- **CUI:** Codice Univoco Identificativo (assegnato al minore nel sistema informativo nazionale)
- **CPA:** Centro di Prima Accoglienza (strutture governative per la primissima accoglienza dei minori)
- **CPIA:** Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti. È la struttura scolastica pubblica dove i minori stranieri frequentano i corsi di alfabetizzazione della lingua italiana e conseguono il diploma di scuola media
- **GT:** Giudice Tutelare (il magistrato che convalida i provvedimenti di affido e vigila sulle condizioni del minore)
- **Modello C:** È lo specifico modulo informatico utilizzato dai referenti dei progetti di accoglienza per richiedere al Servizio Centrale l'autorizzazione al trasferimento o all'inserimento del MSNA all'interno della rete SAI
- **MSNA:** Minore Straniero Non Accompagnato.
- **PEI:** Progetto Educativo Individualizzato (il piano di crescita, autonomia e integrazione redatto dall'équipe della struttura ospitante)
- **Questura - Uff. Immigrazione:** L'ufficio territoriale della Polizia di Stato presso cui il tutore deve avviare le pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno

- **SAI:** Sistema di Accoglienza e Integrazione. È la rete pubblica degli Enti Locali (Comuni) che garantisce ai minori un'accoglienza "integrata" con servizi di inclusione, corsi di lingua e orientamento al territorio
- **SIM:** Sistema Informativo Minori (il portale telematico gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il monitoraggio e il censimento nazionale dei MSNA)
- **SIPROIMI:** Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Non Accompagnati (la denominazione precedente all'attuale assetto del SAI)
- **STP:** Straniero Temporaneamente Presente. Si tratta del codice numerico rilasciato dalla ASL che garantisce al minore l'accesso gratuito all'assistenza sanitaria essenziale
- **TM:** Tribunale per i Minorenni. È l'autorità giudiziaria competente che apre la tutela, nomina il tutore volontario e vigila sul percorso del minore
- **UD:** Unità Dublino
- **UNHCR:** Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

9. FONTI NORMATIVE

Di seguito le principali fonti normative elencate seguendo il criterio cronologico:

- Legge 4 maggio 1983, n. 184. (*Diritto del minore ad una famiglia*);
- Decreto Legislativo 25 luglio 1989, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*);
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000;
- Regolamento CE n. 604/2013 (Regolamento Dublino III);
- Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234. (*Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*).
- Legge 7 aprile 2017, n.47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*);
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2019. (*Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)*);
- Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (Decreto Cutro) convertito con Legge 5 maggio 2023, n. 50 (*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*);
- Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 convertito con Legge 1° dicembre 2023, n. 176 (*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno*);
- D.P.R. 27 dicembre 2023, n. 231 (*Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*);
- Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo dell'Unione Europea – maggio 2024.